

# Università Vita-Salute San Raffaele

## DECRETO RETTORALE N. 3456

### IL RETTORE

**Visto** lo statuto dell'Università Vita-Salute San Raffaele approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 2 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Legge 2 dicembre 1991, n. 390 *“Norme sul diritto agli studi universitari”*;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 *“Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991 n. 390”*;

**Vista** la Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 33 *“Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario”*;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

**Vista** la convenzione tra la Regione Lombardia e l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, per la gestione dei servizi per il diritto allo studio, sottoscritta in data 23 settembre 2008;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. IX/1876 del 15/06/2011 avente ad oggetto *“Determinazione in merito alle modalità ed alle previsioni minime di finanziamento per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario – anno accademico 2011/2012”*.

### DECRETA

#### L'EMANAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER L'ANNO ACCADEMICO 2011/2012

##### 1. ENTITA' NUMERICA DELLE BORSE DI STUDIO

Numero di Borse di Studio messe a concorso per gli studenti iscritti all'Università Vita-Salute San Raffaele per l'anno accademico 2011/2012:

- n. 12** borse di studio per studenti iscritti per la prima volta per l'anno accademico 2011/2012 ai corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico;
- n. 38** borse di studio per studenti iscritti ad anni superiori al primo di tutti i corsi attivati successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 509/1999;

- n. 2 borse di studio per studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca se non beneficiari di borsa di studio di cui al decreto ministeriale 224/1999;
- n. 3 integrazioni della borsa di studio, comprensive del rimborso delle spese di viaggio, per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale assegnate nell'importo e con le modalità previste dall'art. 10 del D.P.C.M. del 9 aprile 2001.

Il numero complessivo delle borse di studio e delle integrazioni per la mobilità internazionale potrà essere elevato in base agli stanziamenti aggiuntivi che saranno successivamente assegnati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

## **2. CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO**

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere:

- 1) per la prima volta ad un regolare anno di corso di Laurea, di Laurea Specialistica, di Laurea Magistrale, di Laurea Specialistica a ciclo unico, di Laurea Magistrale a ciclo unico;
- 2) ad un ulteriore anno oltre a quello previsto dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il regolare corso di studio per i corsi di Laurea, di Laurea Specialistica, di Laurea Magistrale, di Laurea Specialistica a ciclo unico, di Laurea Magistrale a ciclo unico;
- 3) ad un corso di Dottorato di ricerca (se non beneficiari di borsa di studio di cui al decreto ministeriale 224/1999 o di un assegno di ricerca di cui alla Legge 27/12/1997, n. 449).

Sono inoltre ammessi gli studenti diversamente abili, con invalidità pari o superiore al 66%, iscritti a ulteriori due anni terminato il regolare corso di studio per i corsi di Laurea, di Laurea Specialistica, di Laurea Magistrale, di Laurea Specialistica a ciclo unico, di Laurea Magistrale a ciclo unico.

### **Gli studenti, nell'anno accademico 2011/2012, non devono:**

- 1) essere in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia o all'estero, di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio per l'anno accademico 2011/2012;
- 2) beneficiare per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati.

Sono inoltre esclusi dalle graduatorie per l'assegnazione della borsa di studio gli studenti che nell'anno accademico 2011/2012:

- 1) rinnovano l'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- 2) sono iscritti fuori corso intermedio o ripetente intermedio;
- 3) effettuano un passaggio di Facoltà o di corso di Laurea con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato;
- 4) effettuano un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato;
- 5) si immatricolano ad un corso di Laurea o di Laurea Magistrale a ciclo unico in età maggiore di 32 anni alla data del 30 settembre 2011;

- 6) si immatricolano ad un corso di Laurea Magistrale in età maggiore di 35 anni alla data del 30 settembre 2011;

Qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi, il numero dei crediti necessario per accedere alle graduatorie relative alla borsa di studio viene calcolato con riferimento ai crediti previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione **assoluta**, comprendendo anche gli anni accademici nei quali si sia trovato nelle condizioni di ripetere uno stesso anno di iscrizione.

### 3. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DELLA BORSA DI STUDIO

Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono essere regolarmente iscritti per l'anno accademico 2011/2012 alla data del 30 novembre 2011 ed essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati.

Per le iscrizioni ai corsi di Laurea Magistrale e ai corsi di Dottorato si fa riferimento a quanto previsto dai vigenti regolamenti dell'Università Vita-Salute San Raffaele.

#### Requisiti di merito

- a) per gli studenti iscritti per la prima volta al **primo anno dei corsi di Laurea, di Laurea Magistrale a ciclo unico**: aver conseguito la maturità con voto di diploma non inferiore a 80/100 e risultare regolarmente iscritti. Il merito sarà valutato anche ex-post ed è determinato secondo quanto indicato al punto 9 del presente bando;
- b) per gli studenti iscritti per la prima volta al **primo anno dei corsi di Laurea Magistrale**: risultare regolarmente iscritti e aver ottenuto il riconoscimento di almeno **150** crediti formativi. Il merito sarà valutato ex-post ed è determinato secondo quanto indicato al punto 9 del presente bando;
- c) per gli studenti iscritti a **corsi di Dottorato di ricerca** (se non beneficiari di borsa di studio di cui al decreto ministeriale 224/1999 o di un assegno di ricerca di cui alla Legge 27/12/1997, n. 449): i requisiti di merito corrispondono a quelli necessari all'ammissione all'anno di corso di riferimento;
- d) per gli studenti iscritti agli **anni successivi al primo** ai corsi attivati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509: aver conseguito, entro il **10 agosto 2011**, il numero di crediti di seguito indicato:

	2° anno di corso	3° anno di corso	4° anno di corso	5° anno di corso	6° anno di corso	Ultimo semestre
<b>Facoltà - Corsi di Laurea</b>	<b>Crediti</b>					
<b>Facoltà di Medicina e Chirurgia:</b> <i>Corsi ad accesso programmato</i>						
CdL Specialistica/Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia	49	95	160	215	270	330
CdL Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia "International MD Program"	49					
CdL in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche	49	95				150
CdL in Infermieristica	49	95				150
CdL in Fisioterapia	49	95				150
CdL in Igiene Dentale	49	95				150
CdL Specialistica/Magistrale in Biotecnologie Mediche Molecolari e Cellulari	45					90
<b>Facoltà di Psicologia:</b> <i>Corsi ad accesso programmato</i>						
CdL in Scienze Psicologiche						150
CdL in Scienze e Tecniche Psicologiche	49	95				
CdL Specialistica in Psicologia Clinica						90
CdL Specialistica Interfacoltà in Neuroscienze Cognitive						90
CdL Magistrale in Psicologia	45					
<i>Corsi ad accesso libero</i>						
CdL in Scienze della Comunicazione		80				135
<b>Facoltà di Filosofia:</b> <i>Corsi ad accesso programmato</i>						
CdL in Filosofia	49	95				150
CdL Magistrale in Scienze Filosofiche	45					
CdL Specialistica in Filosofia della Mente, della Persona, della Città e della Storia						90

*Il numero minimo di crediti formativi stabiliti per i corsi di Laurea Specialistica e di Laurea Magistrale è incrementato di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.*

*Dal numero dei crediti richiesti sono esclusi i crediti degli esami sostenuti quali debiti formativi.*

*Saranno considerati validi gli esiti delle prove conclusive di tirocini svolte, in base all'organizzazione didattica universitaria, successivamente alla data del 10 agosto 2011 purché l'esito delle medesime prove sia acquisito entro il 31 ottobre 2011.*

**Importante:** il numero dei crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie relative ai benefici concorsuali è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione **assoluta** per ciascun livello di studi, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione.

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di Laurea, dei corsi di Laurea Specialistica a ciclo unico e dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico dispongono di un bonus da utilizzare, una sola volta nell'arco del corso di studio, per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti formativi richiesti e quello effettivamente acquisito. L'ammontare del bonus è differenziato in

base all'anno di iscrizione in cui lo studente decide di utilizzarlo. In particolare, il bonus ammonta a complessivi:

**5 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;

**12 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;

**15 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Il bonus maturato e non fruito nel corso di Laurea di primo livello può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di Laurea Specialistica o a corsi di Laurea Magistrale. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di Laurea Specialistica o ai corsi di Laurea Magistrale provenienti dai vecchi ordinamenti.

Gli studenti che hanno conseguito la Laurea triennale presso altro Ateneo devono presentare idonea documentazione attestante il numero dei "bonus" maturati e non usufruiti.

Per gli studenti diversamente abili, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito che potranno discostarsi fino a un massimo del 40%. I requisiti di merito saranno stabiliti da un'apposita commissione anche sentendo il docente delegato all'integrazione degli studenti diversamente abili.

### **Requisiti relativi alle condizioni economiche**

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 modificato con decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, relativamente ai redditi e alla situazione patrimoniale dell'anno 2010, corretto adottando il parametro I.S.E.E.U. come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390".

L'I.S.E.E. è calcolato utilizzando l'indicatore della situazione economica (dato dalla somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare maggiorata con il 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza).

Ad integrazione di quanto previsto dalla normativa riguardante l'introduzione di criteri unificanti per la valutazione della situazione economica (I.S.E.E.) verranno considerate le seguenti situazioni particolari, per la determinazione dell'indicatore I.S.E.E.U.:

- il reddito e il patrimonio dei fratelli e/o sorelle dello studente richiedente, appartenenti al nucleo familiare, concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della situazione patrimoniale ed economica nella misura del 50%;
- il reddito e il patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare percepiti all'estero nel corso del 2010 saranno valutati sulla base del tasso di cambio medio del 2010;
- il patrimonio immobiliare localizzato all'estero, posseduto alla data del 31 dicembre 2010, è valutato solo nel caso di fabbricati ed è considerato sulla base del valore di € 500,00 al metro quadrato.

## **Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario (I.S.P.E.U.) e di Situazione Economica Equivalente Universitario (I.S.E.E.U.)**

Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono avere per l'anno **2010**, con riferimento al nucleo familiare:

- un Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario non superiore a € **33.067,63.=**
- un Indicatore di Situazione Economica Equivalente Universitario non superiore a € **19.595,63.=**

### **Nucleo familiare**

Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, art. 1 Bis. In particolare, con riferimento alla data di presentazione della domanda, il nucleo familiare è composto:

- dal richiedente;
- dai genitori del richiedente, se non legalmente separati o divorziati, e dai figli a loro carico anche se non presenti nello stato di famiglia;
- dal genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o di separazione legale;
- da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;
- da eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

### **Studente indipendente**

Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 7.562,00 annui.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare dello studente, risultante da certificazione anagrafica, sarà integrato con quello della famiglia di origine.

### **Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti di nazionalità estera**

La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 art. 46, comma 5.

La condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare degli studenti stranieri deve essere certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e deve essere tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri (decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 2 maggio 2011 con il quale sono stati definiti Paesi a "basso sviluppo umano" caratterizzati da problemi di sottosviluppo particolarmente gravi: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Rep., Chad, Comoros, Rep. Dem. Congo, Costa d'Avorio, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Rep. Dem. Corea, Rep. Kyrgyz, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Papua New Guinea, Rwanda, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, Sudan, Tajikistan, Tanzania, Timor Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di Enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa.

Lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Tutti gli studenti stranieri, per la valutazione delle condizioni economiche/patrimoniali familiari, devono presentare l'attestazione I.S.E.E./I.S.E.E.U. per redditi e patrimoni posseduti in Italia e/o all'estero integrata dalla seguente documentazione:

- documento attestante la composizione del nucleo familiare;
- reddito prodotto nell'anno solare 2010 da ciascun componente il nucleo familiare;
- documentazione sui fabbricati di proprietà del nucleo familiare con indicazione dei metri quadrati;
- attestazione del patrimonio mobiliare posseduto dal nucleo familiare.

#### 4. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della borsa di studio è differenziato in base sia alla fascia corrispondente all'I.S.E.E./I.S.E.E.U. del nucleo familiare sia alla diversa provenienza geografica dello studente.

##### Fasce di reddito

	Valore I.S.E.E./I.S.E.E.U.		
1° Fascia	Integrale	da € 0,00	a € 13.457,00
2° Fascia	Parzialmente ridotto	da € 13.457,01	a € 16.526,33
3° Fascia	Ridotto	da € 16.526,34	a € 19.595,63

## Provenienza geografica

- **studente in sede:** residente nel comune ove ha sede il corso di studio frequentato o in un Comune limitrofo ovvero in un Comune classificato di area urbana ai sensi della L.R. 11/2009 (art. 3, comma 4 lett. b); residente in un comune situato in aree circostanti la sede del corso dalle quali si impieghi, con mezzi pubblici, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall'abitazione alla sede del corso;
- **studente pendolare:** residente in un comune diverso da quelli di cui al punto precedente, dal quale sia possibile raggiungere quotidianamente la sede del corso frequentato impiegando, con i mezzi pubblici, un lasso temporale compreso tra i 61 e 90 minuti;
- **studente fuori sede:** residente in un comune dal quale non sia possibile raggiungere la sede del corso di studio frequentato con tempi di percorrenza, con mezzi pubblici, pari o inferiore a 90 minuti e che, per tale motivo prendono alloggio, a titolo oneroso, nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, per un periodo non inferiore a 10 mesi. Si intende "a titolo oneroso" l'esistenza di un contratto di affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o ad un genitore, oppure, per gli studenti alloggiati presso strutture pubbliche o private, l'esistenza di certificazione o altra documentazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio utilizzato. Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti entro il 30 novembre 2011, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva per gli studenti che richiedono la borsa di studio per la prima volta. Per gli anni successivi, in caso non siano intercorse variazioni dalla prima certificazione, tale condizione può essere autocertificata.

**In carenza di tale condizione gli studenti saranno considerati "pendolari".**

L'ammontare della borsa di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:

### **studente in sede:**

- 1° fascia reddituale: € 1.903,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.568,00
- 2° fascia reddituale: € 1.464,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.129,00
- 3° fascia reddituale: € 1.157,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 1.822,00

### **studente pendolare:**

- 1° fascia reddituale: € 2.072,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.737,00
- 2° fascia reddituale: € 1.637,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.302,00
- 3° fascia reddituale: € 1.330,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 1.995,00

### **studente fuori sede:**

- 1° fascia reddituale: € 4.215,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.880,00
- 2° fascia reddituale: € 3.683,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.348,00
- 3° fascia reddituale: € 3.171,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 3.836,00



Gli studenti beneficiari di borsa di studio potranno usufruire di un pasto giornaliero dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012.

Tutti gli importi di cui sopra si intendono dimezzati, così come i relativi servizi gratuiti, per gli studenti, iscritti ai corsi attivati ai sensi del D.M.509/1999, che beneficiano della borsa di studio per l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare, con riferimento all'anno di immatricolazione.

Gli studenti, iscritti ad anni successivi al primo, idonei per il conferimento della borsa di studio, in quanto in possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche e al merito, che non ottengono il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, usufruiscono gratuitamente di un pasto giornaliero dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012 presso le strutture di ristorazione convenzionate.

Gli studenti beneficiari di borsa di studio che non usufruiscono del servizio di ristorazione non hanno diritto ad alcun rimborso fatti salvi eventuali periodi di studio trascorsi all'estero, debitamente documentati.

Nessun rimborso invece è previsto per i pasti non fruiti dagli studenti idonei non beneficiari.

Il diritto al pasto gratuito decade dal giorno successivo al conseguimento della Laurea.

## 5. INTEGRAZIONI DELLA BORSA DI STUDIO

### a) Studenti diversamente abili

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% l'importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di € 2.640,00 per studenti considerati in sede, di € 3.757,00 per studenti considerati pendolari e € 6.679,00 per studenti considerati fuori sede. Tale borsa di studio, attribuibile su richiesta motivata dell'interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

### b) Mobilità internazionale

Gli studenti assegnatari di borsa di studio per l'a.a. 2011/2012 e gli idonei non assegnatari (compresi gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca) possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage.

L'assegnazione dell'integrazione della borsa di studio avviene sulla base della graduatoria di merito stilata ai sensi del successivo punto 6.

Il contributo è pari a € **550,00 mensili** per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi. Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Università Vita-Salute San Raffaele. Dall'importo dell'integrazione erogata dall'Università è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo sino a € **150,00** per i paesi europei e a € **500,00** per i paesi extraeuropei.

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato.

## 6. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono formulate secondo i criteri che seguono:

### a) Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio

La graduatoria per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi viene formulata in base all'Indicatore di Situazione Economica Equivalente Universitario (I.S.E.E.U.) del nucleo familiare, rapportato al limite massimo di € 19.595,63 per un massimo di punti 1.000, assegnati con la seguente formula:

$$\left\{ 1 - \frac{\text{I.S.E.E.U. studente}}{19.595,63} \right\} \times 1.000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio precede lo studente iscritto al corso di grado più elevato, in caso di ulteriore parità prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

Gli studenti che non hanno ancora formalizzato l'iscrizione al primo anno del corso di Laurea Magistrale, conformante a quanto previsto nei regolamenti di Ateneo, sono inseriti nella graduatoria "con riserva" in attesa del perfezionamento dell'iscrizione stessa.

### b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti **entro il 10 agosto 2011**, e il punteggio determinato dalla votazione media degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti e 400 in base alla votazione media degli esami superati.

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente più giovane di età.

Gli studenti diversamente abili, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti in una delle graduatorie di idoneità, hanno diritto all'assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

### Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito

Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti entro il 10 agosto 2011 è calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{(Crediti studente - Crediti minimi)} \quad \times \quad \frac{600}{\text{(Crediti massimi - Crediti minimi)}}$$

Il punteggio relativo alla votazione media degli esami superati è calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{(Votazione media studente - Votazione minima)} \quad \times \quad \frac{400}{\text{(Votazione massima - Votazione minima)}}$$

### c) Studenti iscritti a corsi di Dottorato di ricerca

La graduatoria viene formulata sulla base dei criteri stabiliti al precedente punto a).

## 7. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi su apposito modulo allegato al presente bando, deve essere presentata **entro il 30 settembre 2011 (secondo gli orari consultabili sul sito [www.unisr.it/view.asp?id=49](http://www.unisr.it/view.asp?id=49))**, presso la Segreteria Studenti dell'Università Vita-Salute San Raffaele, Via Olgettina, 58 - 20132 Milano.

Gli studenti che partecipano a un programma di mobilità internazionale nell'anno accademico 2011/2012 presentano domanda per l'integrazione della borsa di studio contestualmente alla domanda di borsa di studio.

**Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere allegati i seguenti documenti:**

- Attestazione I.S.E.E./I.S.E.E.U.;
- copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) firmata dal dichiarante;
- copia della carta d'identità/passaporto in corso di validità;
- per gli studenti stranieri: documentazione prevista al punto 3 del presente bando al paragrafo denominato "Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti di nazionalità estera";
- copia dell'atto di divorzio/separazione in caso di genitori legalmente separati/divorziati;
- per gli studenti invalidi, copia della certificazione rilasciata dalla Commissione Medica comprovante la percentuale di invalidità;
- per gli studenti indipendenti: documentazione comprovante quanto indicato al punto 3 del presente bando al paragrafo denominato "Studente indipendente".

**La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.**

Per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica, ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente lo studente può rivolgersi al proprio Comune, ai Centri di assistenza fiscali previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alla sede INPS competente per territorio.

Gli studenti sono tenuti a comunicare all'Università Vita-Salute San Raffaele, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la borsa di studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, ecc.).

## **8. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI**

Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati entro il **31 ottobre 2011**.

L'Università Vita-Salute San Raffaele pubblicherà l'esito del concorso mediante la pubblicazione delle graduatorie sul proprio albo online di Ateneo e l'affissione delle stesse sulle bacheche dell'Università. Di tale affissione verrà data la più ampia notizia.

Eventuali istanze di revisione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate all'Università Vita-Salute San Raffaele con atto scritto entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ufficio competente e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni dell'istante.

Completata la procedura relativa alle eventuali istanze presentate, verrà esposta la graduatoria definitiva.

Eventuali ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

## **9. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO - REVOCHE**

Le borse di studio verranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal presente bando.

In caso di carenza di studenti beneficiari in alcune graduatorie, le borse residue saranno assegnate a studenti utilmente collocati in altra graduatoria, sino al completamento del numero di borse di studio stabilito dal bando stesso.

L'assegnazione delle borse di studio agli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea avviene nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al decreto del Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro del 13 novembre 2002, n. 21650.

L'effettivo pagamento delle rate delle borse di studio, alle scadenze sotto riportate, sarà erogato compatibilmente con le regolari rimesse da parte della Regione Lombardia.

L'erogazione della borsa verrà effettuata tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato nella domanda di borsa di studio. Tale conto dovrà essere italiano ed intestato o cointestato allo studente beneficiario. In mancanza di tale condizione, l'erogazione della borsa verrà effettuata con assegno

circolare intestato allo studente beneficiario che provvederà, alle scadenze di seguito riportate, al ritiro dello stesso.

#### **a) Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi**

Agli studenti beneficiari della borsa di studio iscritti al primo anno di tutti i corsi verrà erogata la prima rata (pari alla metà dell'importo della borsa erogabile in denaro) entro il **31 dicembre 2011**, mentre il saldo dell'importo della borsa verrà erogato, entro il **30 settembre 2012**, solo se lo studente avrà conseguito entro il **10 agosto 2012**:

- almeno 45 crediti per gli iscritti ai corsi di Laurea di primo livello e Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato;
- almeno 40 crediti per gli iscritti ai corsi di Laurea Magistrale ad accesso programmato.

Dal numero di crediti sopra indicato, sono esclusi i crediti degli esami riconosciuti all'atto dell'iscrizione e i crediti degli esami sostenuti quali debiti formativi, mentre sono compresi i crediti relativi alle prove conclusive di tirocini svolte, in base all'organizzazione didattica universitaria, successivamente alla data del 10 agosto 2012 purché l'esito delle medesime prove sia acquisito entro il 31 ottobre 2012.

In caso di mancato raggiungimento, entro il 10 agosto 2012, dei crediti minimi previsti per il pagamento del saldo della borsa di studio, come sopra indicato, a tutti gli studenti **beneficiari e idonei non beneficiari** compete l'esonero totale della tassa di iscrizione e un esonero pari alla metà dei contributi universitari.

La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi universitari ad eccezione dei corsi di Dottorato, i quali, entro il 30 novembre 2012 non abbiano conseguito almeno 35 crediti. Tali crediti vengono riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente. Per il rispetto della scadenza sopra indicata sarà possibile utilizzare un "bonus" pari a 5 crediti.

In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro devono essere restituiti. Inoltre, verrà meno anche il beneficio dell'esonero tasse e contributi universitari (**sia per studenti beneficiari sia per gli idonei non beneficiari**) e lo studente dovrà regolare la propria posizione amministrativa. A tale scopo potranno essere stipulati accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.

Agli studenti diversamente abili, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.

#### **b) Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi**

Il pagamento della borsa di studio avverrà in due rate, ammontanti ciascuna la metà dell'importo della borsa erogabile in denaro, entro le seguenti scadenze:

- **31 dicembre 2011**
- **30 giugno 2012**

#### **c) Integrazione della borsa di studio per mobilità internazionale e rimborso delle spese di viaggio**

Saranno concessi agli studenti inseriti nelle graduatorie di merito per la fruizione della borsa di studio sino alla concorrenza prevista dal presente bando. L'ammontare dell'intervento spettante sarà

erogato al termine del periodo di mobilità previa verifica, presso le strutture competenti in materia di scambi internazionali dell'Università, dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al programma di mobilità.

## **10. INCOMPATIBILITÀ - DECADENZA**

La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dall'Università Vita-Salute San Raffaele o da altri enti pubblici o privati, con le borse erogate dall'Università ai sensi degli artt. 15 e 17 della legge 390/91, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti; in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

La borsa di studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all'estero.

Il diritto alla borsa di studio decade qualora:

- 1) lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti dell'Università Vita-Salute San Raffaele;
- 2) lo studente non presenti all'Università Vita-Salute San Raffaele, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., l'eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte;
- 3) l'Università Vita-Salute San Raffaele accerti la non veridicità dei dati dichiarati dallo studente in autocertificazione;
- 4) lo studente presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altro Ateneo durante l'a.a. 2011/2012.

## **11. TRASFERIMENTI**

Nel caso di trasferimento ad altra Università dopo l'inizio dell'anno accademico la domanda, presentata all'Università Vita-Salute San Raffaele, verrà dalla stessa trasmessa all'Ente dell'Università presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio che gli sia stato riconosciuto dall'Università Vita-Salute San Raffaele (dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse).

Lo studente che si sia trasferito da altra Università all'Università Vita-Salute San Raffaele dopo l'inizio dell'anno accademico, dovrà chiedere all'Ente per il Diritto allo Studio dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata **entro il 30 novembre 2011**, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

## **12. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, art. 71)**

L'Università Vita-Salute San Raffaele, ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 22 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 71 anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, ecc.).

A tal fine l'Università Vita-Salute San Raffaele provvederà ad effettuare i suddetti controlli:

- su un campione minimo del 20% degli idonei ai benefici del Diritto allo Studio;
- su tutti gli studenti appartenenti a nuclei familiari che dichiarano reddito nullo.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le sanzioni previste dalla legge 390/1991, art. 23 consistenti nel pagamento di una somma d'importo doppio rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato.

### **13. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI, DIRITTI DEL DICHIARANTE (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni)**

I dati personali e sensibili acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

- a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando;
- b) sono raccolti dall'Università Vita-Salute San Raffaele ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio richiesto ed in ogni caso per le finalità di legge;
- c) possono essere scambiati tra enti compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per i controlli previsti;
- d) il dichiarante può rivolgersi in ogni momento all'Università Vita-Salute San Raffaele per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco, e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 e art. 13 D.Lgs. 196/2003).

Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati entro il 15 novembre 2011.

L'Università Vita-Salute San Raffaele è il titolare del trattamento dei dati.

### **14. ALTRE NOTIZIE IMPORTANTI**

La borsa di studio è esente dall'Imposta sui Redditi così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

La borsa di studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati all'estero.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Numero Verde: 800 33 90 33

Milano, 19 luglio 2011

Il Rettore  
Sac. Prof. Luigi M. Verzé